

## **Regolamento dei prestiti o finanziamenti dei soci**

### **Premessa**

La cooperativa Mondì Possibili si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e la diffusione di strumenti di finanza etica istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei vincoli patrimoniali richiesti dalla Banca d'Italia e dalla legislazione.  
E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

### **Articolo 1**

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 4 dello statuto sociale.  
Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro soci della cooperativa.

### **Articolo 2**

I soci che intendono finanziare con i prestiti la cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo art. 3.  
La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.  
La cooperativa potrà anche reperire risorse finanziarie sulla base di trattative personali con singoli soci, con modalità e frequenza tali da non poter essere ricomprese tra i prestiti sociali.

### **Articolo 3**

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3, sezione III, della circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995 (obblighi di trasparenza).  
Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 8 del presente regolamento.  
Al momento del primo versamento, al socio prestatore persona fisica potrà essere rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" che non costituisce titolo di credito, ma semplice pro-memoria delle operazioni di prestito intercorse tra socio e cooperativa.

Presso la cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.  
La cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

### **Articolo 4**

Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la cooperativa.

### **Articolo 5**

In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste dal presente regolamento.  
Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di 7 (sette) giorni dal momento della richiesta del socio.

In via del tutto discrezionale, è tuttavia facoltà della cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

#### **Articolo 6**

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni bancari o tramite bonifico bancario.

La cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con contanti e/o assegni bancari e/o bonifico bancario.

Per le operazioni di versamento o prelievo non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

#### **Articolo 7**

In caso di recesso, decadenza, esclusione, per i motivi previsti dallo statuto, o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue entro la data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo, si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

#### **Articolo 8**

Il tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore viene deliberato dalla Assemblea dei Soci.

Il tasso stabilito dall'Assemblea è aumentato del 1% per i prestiti il cui ammontare è pari o inferiore a tre volte il valore del capitale sociale sottoscritte e versato dal socio stesso.

In relazione al limite del tasso d'interesse imposto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad adeguare tempestivamente le aliquote qualora queste ultime dovessero risultare superiori alle nuove condizioni legislative.

Per i prestiti dei soci persone fisiche resta fermo comunque il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali (Art.13 DPR 601/73). In caso di superamento di tali limiti il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a rimborsare immediatamente al socio le somme eccedenti.

#### **Articolo 9**

In caso di variazione del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

#### **Articolo 10**

Le somme depositate producono interessi con valuta dal giorno del versamento e fino al giorno del prelievo.

La liquidazione degli interessi verrà calcolata al 30 giugno di ogni anno e gli interessi potranno essere ritirati o capitalizzati.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

#### **Articolo 11**

La cooperativa provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il socio prestatore inoltre potrà richiedere, a proprie spese, copia della documentazione contabile circa le operazioni effettuate sul proprio conto di prestito, negli ultimi 10 anni. La società dovrà corrispondere a tale richiesta non oltre 90 giorni dal suo ricevimento.

Al socio richiedente le informazioni previste nel precedente comma sarà addebitata una spesa così come valutata e ritenuta congrua dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 12**

La cooperativa procederà alla raccolta dei prestiti sociali presso i propri soci nei limiti stabiliti dal paragrafo 1 della deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla sezione III, paragrafo 2, della circolare attuativa della Banca d'Italia 28 giugno 1995.

Il consiglio di amministrazione è fin d'ora autorizzato ad effettuare l'adesione della società allo "schema di garanzia dei prestiti sociali" promosso dalla Confederazione Cooperative Italiane cui la cooperativa aderisce, acquisendo in tal modo la garanzia del rimborso dei prestiti sociali pari al loro 30% in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo della stessa cooperativa.

## **Articolo 13**

Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere, venga a superare i limiti di cui all'art. 12, il consiglio di amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso proporzionale di somme ai soci prestatori, dandone ad essi preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l'ammontare suddetto entro i limiti stabiliti.

Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

## **Articolo 14**

La cooperativa non è iscritta all'albo delle aziende di credito.

## **Articolo 15**

La cooperativa è iscritta all'Albo delle società cooperative con il numero C100076 del 06.02.2014 alla sezione Cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. - categoria Cooperative Sociali. La Cooperativa rispetta inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del DLCP 14.12.1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 16**

Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali ed in particolare sulla remunerazione del prestito (e sulle spese), previsti dalla sezione III, paragrafo 3.1, della circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995, sono messe a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

## **Articolo 17**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nella circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria dei soci del 28 febbraio 2014 ed entra in vigore a partire dal 1 marzo 2014.